

I'indicazione del nominativo e della data di presentazione, una delle quali è restituita firmata per ricevuta dalla commissione medica periferica ricevente. Altra copia di tale elenco è trasmessa al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, per conoscenza.

3. Le commissioni mediche periferiche esaminano tali domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo nel caso che non sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti, accertate e riconosciute tali dalle commissioni stesse.

#### Art. 6.

1. I ricorsi presentati dagli interessati alle commissioni sanitarie regionali, pendenti alla data di entrata in funzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, sono devoluti al Ministero dell'interno, al quale saranno trasferiti, a cura delle segreterie delle commissioni sanitarie regionali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il termine per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministro dell'interno decorre dalla data in cui il ricorso stesso sia pervenuto dalla commissione sanitaria regionale.

#### Art. 7.

1. Il servizio di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile — di cui agli articoli 12 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 — è assicurato:

a) da personale dipendente dal Ministero del tesoro e dal Ministero della difesa oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) da personale delle unità sanitarie locali, all'uopo comandato presso le suddette commissioni mediche periferiche con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte presso le unità sanitarie locali di appartenenza purché alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, svolgessero attività amministrative, come stabilito dal comma 7 dell'art. 3 della citata legge n. 291. All'uopo il personale interessato può presentare domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, e alla unità sanitaria locale di appartenenza per essere comandato presso la coesistente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile. In attesa del perfezionamento della relativa procedura, l'impiegato può essere autorizzato ad assumere immediato servizio presso la commissione medica, ove lo richiedano esigenze di lavoro.

#### Art. 8.

1. Il Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili o il

Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, si scambiano periodicamente informazioni, dati e notizie sullo stato di applicazione dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291.

2. Il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, a richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, mette a disposizione i fascicoli contenenti gli atti relativi alla concessione di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento, di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ai fini della verifica della permanenza nei beneficiari dei requisiti prescritti per usufruirne, da attuarsi secondo i criteri e le modalità stabiliti con l'apposito decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 10 dello stesso art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 luglio 1989

*Il Ministro: AMATO*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1989.  
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 40

#### ALLEGATO A

#### ACCERTAMENTO INVALIDITÀ CIVILE

L'interessato deve unire alla domanda, di cui allo schema sotto riportato, i seguenti documenti:

- 1) certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti;
- 2) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva (in carta libera);
- 3) certificato di cittadinanza italiana o dichiarazione sostitutiva (in carta libera);
- 4) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva (in carta libera);
- 5) certificato di stato di famiglia o copia autenticata dell'atto di nomina del tutore o curatore ovvero dichiarazione sostitutiva (in carta libera);
- 6) dichiarazione di responsabilità sulla situazione reddituale dell'aspirante alle provvidenze, da redigersì secondo l'unito schema.

#### I. SCHEMA DELLA DOMANDA DA PRESENTARE, IN DUPLEX COPIA, ALLE COMMISSIONI MEDICHE PERIFERICHE PER LE PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITÀ CIVILE.

##### A) Istante maggiorenne.

Il sottoscritto..... cognome..... nome.....  
nat.. il ..... a..... residenza in ..... via/piazza ..... n.....  
c.a.p. .... codice fiscale ..... chiede, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, l'accertamento sanitario delle infermità ai fini del riconoscimento quale .....(specificare se invalido civile oppure cieco civile oppure sordomuto) per la concessione di .....(indicare la natura del beneficio richiesto) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali cui può andare incontro — giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara:

a) di essere nato a ..... il .....;  
b) di essere cittadino italiano;

c) di essere residente in .....

d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento delle provvidenze economiche di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 291, non dipendono da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Ogni variazione sopravvenuta dovrà essere immediatamente comunicata agli Organi competenti.

Allega alla presente domanda il certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciato in data ..... dal ..... (nominativo medico di parte)

..... (data)

..... (firma (3))

..... (4)

**Avvertenza:** La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

«Dichiarante impossibilitato a firmare: (causa dell'impedimento)

1º Testimone .....  
nato a ..... il ..... residente in .....  
via/piazza ..... n. ..... c.a.p. .....  
documento ..... n. ..... rilasciato il .....  
da .....  
firma .....

2º Testimone .....  
nato a ..... il ..... residente in .....  
via/piazza ..... n. ..... c.a.p. .....  
documento ..... n. ..... rilasciato il .....  
da .....  
firma .....

(1) Per i ciechi civili dovrà essere allegato il certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo in ciascun occhio, con relativa correzione (art. 14 della legge 27 maggio 1970, n. 382).

(2) Per ottenere eventualmente l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni dovrà essere allegato alla domanda un certificato medico contenente la dicitura «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita» (art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291).

(3) Per gli analfabeti la domanda, sottoscritta con segno di croce, deve essere controfirmata da due testimoni (art. 5 della legge n. 390/1971).

(4) Qualora il richiedente sia stato dichiarato «inabilitato» (art. 415 del codice civile), la domanda deve essere redatta e firmata dall'interessato con l'assistenza del curatore (art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) allegando copia autenticata del relativo atto di nomina da parte della competente autorità giudiziaria.

#### B) Istante minore anni 18 o interdetto.

Il sottoscritto ..... cognome ..... nome .....  
nat. il ..... a .....  
residente in ..... via/piazza ..... n. .....  
c.a.p. ..... nella sua qualità di ..... (tutore o  
rappresentante legale) del .....  
(interdetto o minore di anni 18) .....  
nat. il ..... a .....  
residente in ..... via/piazza .....  
n. ..... c.a.p. ..... codice fiscale .....  
chiede, per il predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988,

n. 291, l'accertamento sanitario delle infermità ai fini del riconoscimento quale ..... (specificare se invalido civile oppure cieco civile oppure sordomuto) per la concessione di ..... (indicare la natura del beneficio richiesto) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni di legge-vigenti.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali cui può andare incontro — giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che il sopra menzionato minorato:

a) è nato a ..... il .....;  
b) è cittadino italiano;

c) è residente in .....

d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento delle provvidenze economiche di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 291, non dipendono da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Ogni variazione sopravvenuta dovrà essere immediatamente comunicata agli Organi competenti.

Allega alla presente domanda il certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciato in data ..... dal ..... (nominativo medico di parte)

..... (data) II ..... (3)

..... (firma) ..... (4)

**Avvertenza:** La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

«Dichiarante impossibilitato a firmare: (causa dell'impedimento)

1º Testimone .....  
nato a ..... il ..... residente in .....  
via/piazza ..... n. ..... c.a.p. .....  
documento ..... n. ..... rilasciato il .....  
da .....  
firma .....

2º Testimone .....  
nato a ..... il ..... residente in .....  
via/piazza ..... n. ..... c.a.p. .....  
documento ..... n. ..... rilasciato il .....  
da .....  
firma .....

(1) Per i ciechi civili dovrà essere allegato il certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo in ciascun occhio, con relativa correzione (art. 14 della legge 27 maggio 1970, n. 382).

(2) Per ottenere eventualmente l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni dovrà essere allegato alla domanda un certificato medico contenente la dicitura «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita» (art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291).

(3) Specificare la qualifica rivestita (legale rappresentante o tutore, art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

(4) Per gli analfabeti la domanda, sottoscritta con segno di croce, deve essere controfirmata da due testimoni (art. 5 della legge n. 390/1971).

**II. ULTERIORI DOCUMENTI DA TRASMETTERSI DA PARTE DELL'INTERESSATO ALLE PREFETTURE QUALORA DAL VERBALE DI VISITA, TRASMESSO ALL'INTERESSATO STESSO DALLE COMMISSIONI MEDICHE PERIFERICHE PER LE PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITÀ CIVILE, RISULTI UNA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ CHE DIA TITOLO A PENSIONE. ASSEGNO O INDENNITÀ EROGATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO.**

1) Dichiarazione dell'interessato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di non essere ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza (ai fini dell'eventuale concessione dell'indennità di accompagnamento).

2) Certificato di disoccupazione ordinaria o dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di non aver svolto attività lavorativa, per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della istanza e la data di riconoscimento dell'invalidità civile e certificato di iscrizione nelle liste speciali di collocamento di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, per il periodo successivo al riconoscimento dell'invalidità civile (ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidi parziali).

3) Eventuale delega dell'interessato alla riscossione delle provvidenze con firma debitamente autenticata.

4) Eventuali fotocopie del modello 101, 740, 201, cedolini di pensione relativi ai redditi del minorato.

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 11, comma secondo, della legge n. 118/1971 è il seguente:

«Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12».

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del terzo comma dell'art. 12 della menzionata legge n. 118/1971 citato nell'art. 11 soparriportato:

«La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle L. 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di L. 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno».

##### Nota all'art. 1, comma 3:

Il D.P.R. n. 915/1978 reca il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

##### Nota all'art. 1, comma 4:

Il testo dell'art. 1, comma primo, della legge n. 18/1980 è il seguente:

«Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di L. 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a L. 180.000 mensili dal

1° gennaio 1981 e a L. 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».

##### Note all'art. 1, comma 5:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 2 marzo 1984 è il seguente:

«Art. 1. — Agli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ai privi della vista ed ai sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, vengono forniti gratuitamente i presidi connessi all'invalidità, elencati nel nomenclatore-tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Oltre ai predetti i presidi sono concessi gratuitamente:

ai minori di anni 18, al fine di garantire un intervento compensativo e riabilitativo che possa prevenire l'instaurarsi di una disabilità irreversibile;

ai cittadini maggiorenni, in attesa di riconoscimento di invalidità, nei quali le menomazioni invalidanti, comprese quelle fisiognomiche, comportano, a giudizio della U.S.L. e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

Agli invalidi del lavoro i presidi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati direttamente dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo le condizioni e con le modalità stabilite dall'istituto medesimo».

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 833/1978 è il seguente:

«Art. 26. — Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Sono altresì garantite le prestazioni protetiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica».

##### Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n. 291/1988 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici) è il seguente:

«Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra — che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile" — di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti».